REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DIREZIONE AREA IV

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE MOLISE"

ARTICOLATO

FEBBRAIO 2016

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE MOLISE

INDICE

Titolo I – Principi e finalità

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Finalità

Titolo II – Competenze

Art. 3 – Competenze della Regione

Art. 4 – Competenze dei Comuni ed Ente di Governo dell'ambito del Molise (EGAM)

Art. 5 – Modifiche alla L.R. 1 dicembre 1999, n. 37 "*Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»*"

Titolo III – Servizio idrico integrato e qualità delle acque

Capo I – Servizio idrico integrato

Art. 6 – Gestione del servizio idrico integrato

Art. 7 – Fondo unico perequativo

Art. 8 – Piano d'ambito del servizio idrico integrato

Art. 9 – Convenzione con il soggetto gestore

Art. 10 – Carta dei servizi e qualità contrattuale

Art. 11 - Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini

Art. 12 – Personale dell'EGAM e del servizio idrico

Art. 13 – Norma finanziaria

Art. 14 – Patrimonio dell'EGAM

Capo II – Qualità delle acque

Art. 15 – Principi relativi al controllo della qualità delle acque

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

Art. 16 – Abrogazione di norme

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 – Dichiarazione di urgenza

Titolo I – Principi e finalità

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Molise riconosce l'acqua come bene comune pubblico inalienabile garantendo l'accesso individuale e collettivo ad essa in quanto diritto inviolabile di ogni persona; nell'ambito delle competenze ad essa spettanti secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di risorse idriche, la Regione assicura la salvaguardia dell'acqua ed il suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà e sostenibilità.

2. In particolare la Regione Molise, nel perseguire gli obiettivi di cui al successivo art. 2 si ispira ai principi sanciti dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 64/292 del 28 luglio 2010 che riconosce il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico–sanitari come diritto umano fondamentale, alla Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water) e a quanto deliberato dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015.

3. L'acqua costituisce una risorsa pubblica limitata il cui uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire della stessa risorsa e di un patrimonio ambientale integro. In quanto bene comune pubblico l'uso dell'acqua non è assoggettabile a finalità lucrative ed è ispirato al risparmio ed alla rinnovabilità della risorsa per non pregiudicare il patrimonio idrico, l'integrità e la vivibilità dell'ambiente, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

4. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano; l'uso dell'acqua deve quindi avvenire secondo le seguenti priorità:

a) alimentazione e igiene umana;
b) agricoltura e allevamento;
c) uso industriale.

5. La Regione e gli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge promuovono, altresì, forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio idrico integrato in un quadro di politiche generali di tutela e di gestione del territorio.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Molise nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo e della tutela della qualità e della rinnovabilità delle risorse idriche:

a) conferma l'allocazione delle funzioni già attribuite

alla soppressa Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del Molise ed alla Regione stessa con la L.R. n. 8/2009, all'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM) individuato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 15 giugno 2015 ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
b) detta le norme concernenti il servizio idrico integrato anche col fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi definendo le competenze della Regione e degli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione;
c) persegue la tutela della risorsa acqua e dei cicli idrogeologici per garantirne la rinnovabilità e la qualità, attraverso adeguate forme di tutela dei bacini e di monitoraggio delle sorgenti, delle falde, dei corsi d'acqua;
d) persegue altresì il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico–sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al loro stato ecologico secondo gli indirizzi delle direttive comunitarie e nazionali, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento anche con l'implementazione della realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;
e) promuove il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti e degli usi delle acque, caratterizzando il servizio idrico integrato quale servizio di interesse generale che persegue anche finalità di carattere sociale ed ambientale;
f) promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili e fatta salva la sostenibilità economica del sistema di gestione, l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di un quantitativo minimo vitale per i residenti della Regione che versano nelle condizioni di disagio rilevate e verificate secondo i criteri stabiliti dall'organo di indirizzo e di alta amministrazione dell'EGAM. L'erogazione è garantita nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al successivo articolo 7.

Titolo II – Competenze

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. Ferme restando le funzioni già attribuite dall'art. 4 del Disciplinare dell'EGAM adottato con D.G.R. n. 285 del 15 giugno 2015 (di seguito: Disciplinare), alla Regione spetta la programmazione unitaria della tutela e degli usi delle acque e la politica generale di governo della gestione per i vari usi.

2. In detti ambiti, in armonia con le disposizioni nazionali e con l'ordine del giorno approvato dal consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015, la Regione:

a) esercita il coordinamento tra i diversi soggetti che

sul territorio regionale hanno competenze nella captazione, adduzione, distribuzione, utilizzo, smaltimento, depurazione e monitoraggio della qualità della risorsa idrica attraverso la redazione degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa;
b) adotta, anche su proposta dell'EGAM, modifiche o integrazioni delle norme di organizzazione e funzionamento dell'Ente di Governo;
c) acquisisce dai soggetti competenti i dati inerenti la qualità ambientale, ai fini di conoscere lo stato dei corpi idrici del territorio regionale;
d) adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 152/2006, a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate nonché il risparmio energetico nell'uso della risorsa idrica;
e) adotta la disciplina dei servizi per i vari usi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti e quella relativa alla regolazione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).

3. Con riferimento al servizio idrico integrato, la Giunta Regionale:

a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio, e stabilisce i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui si conforma l'EGAM;
b) verifica la coerenza del Piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore ed il controllo sui piani e programmi di investimento ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale;
c) formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva del Piano d'ambito da parte del soggetto competente ai sensi dell'art. 7, comma 6, punto b) del Disciplinare;
d) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito approvato dall'EGAM;
e) provvede alla costituzione di un sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento;
f) esercita i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
g) promuove la determinazione di criteri per la perequazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali che tenga conto: dei differenti livelli di partenza attuali verso la determinazione della tariffa tendenzialmente unica; degli indicatori di disagio socio-economico; della individuazione quale zona montana; dei comportamenti virtuosi dei comuni che già hanno investito risorse per il contenimento delle perdite idriche;
h) vigila sulle attività dell'EGAM adottando, ove ne ricorrano i presupposti, i poteri sostitutivi di cui all'art. 15, comma 2, del Disciplinare;
i) relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del Servizio idrico

integrato;
j) verifica e prende atto, ai fini della presente legge, dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra EGAM e gestore, sulla base dello schema tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
k) Modifica, anche su richiesta motivata dell'EGAM, oppure in conseguenza della modificazione di Comuni esistenti, la composizione dei Bacini Ottimali di cui agli artt. 5 e 7 del Disciplinare, secondo le procedure previste agli articoli 4 e 12 della L.R. 27 gennaio 2016, n. 1 "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali", fermo restando i principi di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

4. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione può utilizzare tutte le infrastrutture, gli impianti e le opere di cui è titolare, comunque preposti all'approvvigionamento primario ad uso plurimo delle acque e ricadenti nel territorio regionale, nonché avvalersi degli enti, in qualsiasi forma istituiti, da essa dipendenti previa, se necessaria, la modificazione e/o trasformazione della loro natura giuridica, del loro assetto organizzativo e la rideterminazione del loro oggetto sociale.

5. La Regione favorisce iniziative per la riduzione dei consumi e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione regionale ovvero nell'ambito di programmi finanziabili con fondi nazionali e comunitari. Esercita altresì iniziative per la valutazione, la verifica e la realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici, con particolare riferimento alle opere di grande adduzione, di grande captazione, alle dighe ed agli schemi idrici di scambio interregionale.

6. La Regione all'interno degli atti di pianificazione e di programmazione di settore definisce o concorre a definire, in attuazione della normativa nazionale ed europea in vigore, i bilanci idrici dei bacini idrografici al fine di assicurare:

a) il diritto all'acqua;
b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostruzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua in alveo (deflusso minimo vitale) per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

7. In attuazione delle finalità di cui al comma precedente la Regione, tramite la propria struttura competente, predispone la redazione e l'aggiornamento di un "bilancio idrico regionale", inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, anche al fine di:

a) determinare i parametri per un bilancio idrico condiviso con le Regioni limitrofe compatibile con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile del territorio regionale molisano;
b) definire criteri ed indirizzi omogenei circa i fabbisogni idropotabili, irrigui, industriali su cui attestare una valutazione oggettiva delle necessità

regionali;
c) determinare i costi di produzione dell'acqua all'ingrosso mediante l'individuazione di procedure e metodi condivisi con le regioni beneficiarie per stabilire la tariffa di riferimento del servizio di approvvigionamento primario ad uso plurimo, che consenta, altresì, interventi di riequilibrio a favore dei territori e delle comunità che sostengono il peso dell'approvvigionamento idrico;
d) definire le procedure da condividere con le altre Regioni per far fronte ai periodi di crisi idrica.

8. Per le finalità di cui al comma 6, la Regione redige ed aggiorna il catasto delle concessioni per il prelievo di acque superficiali e sotterranee, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

9. Per le finalità di cui al comma 6, la Regione altresì promuove l'utilizzo dei contratti di fiume di cui all'art. 68-bis del d.lgs. n. 152/2006, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 4

(Competenze dei Comuni ed Ente di Governo dell'Ambito del Molise)

1. I Comuni ricadenti nell'ambito territoriale regionale ottimale come individuato all'art. 2 della L.R. 3 Febbraio 1999 n. 5, svolgono le funzioni di programmazione, di organizzazione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza sulla scorta del metodo dettato dall'AAEGSI, di affidamento e controllo del servizio idrico integrato, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM), già individuato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 285/2015 ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 133/2014, secondo le disposizioni del Disciplinare.

2. L'EGAM, forma associativa obbligatoria tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale regionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e patrimoniale.

3. Le deliberazioni dell'EGAM sono validamente assunte negli organi dello stesso senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte dei comuni.

4. L'EGAM, in relazione alle funzioni ad esso assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo statuto.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'EGAM è dotato di un'apposita struttura tecnico-operativa, che può essere organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.

6. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della

dotazione organica dell'EGAM.

7. I servizi di captazione e adduzione non regionali, nonché i servizi di distribuzione dell'acqua all'utenza, privata o pubblica, i servizi di fognatura e di collettamento e depurazione delle acque reflue sono di competenza dei comuni che la esercitano attraverso l'EGAM e secondo le modalità disciplinate dalla presente legge e dal Disciplinare.

8. Ai sensi dell'art. 172, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione ad uso civile gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale o da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale del Molise.

9. Tramite l'EGAM la Regione acquisisce i dati e le informazioni relative alla Convenzione e alla Carta dei servizi di cui rispettivamente ai successivi articoli 9 e 10.

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 1 dicembre 1999, n. 37 "Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»")

1. Alla L.R. 1 dicembre 1999, n. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: "2. *L'Azienda è ente strumentale della Regione Molise e provvede al servizio pubblico di rilevanza strategica di gestione dei grandi invasi, di captazione e grande adduzione delle risorse idriche ad usi plurimi. 3. Nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, può altresì partecipare alla gestione del servizio idrico integrato regionale secondo le modalità dettate dalla Regione*";

b) L'art. 5 è sostituito dal seguente: "Partecipazione dell'azienda a società o a altre forme societarie o consortili. *L'azienda può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali o di altre forme societarie o consortili per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici svolti dall'azienda stessa. L'azienda può altresì partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali o di altre forme societarie o consortili comunque partecipate dai comuni molisani per l'espletamento di attività di gestione del servizio idrico integrato regionale. 2. Le finalità di cui al comma precedente possono essere attuate anche tramite liquidazione, trasformazione e/o modificazione della natura giuridica dell'ente e/o del suo assetto aziendale*";

c) L'art. 7 è sostituito dal seguente: "Variazione del capitale di dotazione. *Il capitale di dotazione può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico dell'Azienda, ai fini del migliore equilibrio gestionale*.";

d) L'art. 8 è sostituito dal seguente: "Organi dell'Azienda. *Sono Organi dell'Azienda: a)*

l'Amministratore Unico; b) il Direttore generale; c) il Revisore dei conti.";

e) L'art. 9 è sostituito dal seguente: "Nomina dell'Amministratore Unico. *L'Amministratore Unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa*.";

f) L'art. 10 è sostituito dal seguente: "Poteri dell'Amministratore Unico. *L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'azienda ed è investito dei seguenti poteri e compiti: a) fissare le linee strategiche e gli obiettivi dell'Azienda in attuazione della programmazione regionale in materia di territorio e di risorse idriche; b) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi; c) nominare il Direttore generale e stipulare il relativo contratto di lavoro; d) controllare il buon andamento della gestione; approvare i progetti delle opere idrauliche e degli impianti a servizio delle stesse; e) disporre l'attuazione dei procedimenti di assunzione di personale in base alle proposte del Direttore generale; f) relazionare annualmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'azienda; g) esercitare le prerogative che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce all'organo di governo amministrativo, ed in particolare: - esercitare le funzioni di indirizzo politico–amministrativo; - definire gli obiettivi ed i programmi da attuare; - verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti; - decidere in materia di atti normativi e adottare i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; - definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per la gestione, nel rispetto delle linee di programmazione regionale; - individuare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; - definire i criteri generali per le concessioni d'uso del suolo e del patrimonio dell'Azienda; - definire i criteri generali di nomina di professionisti esterni all'Azienda, in conformità dei princìpi di imparzialità e di evidenza pubblica. "*;

g) L'art. 11 è soppresso;

h) L'art. 12 è sostituito dal seguente: "Il Direttore generale*. 1. Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda secondo i criteri stabiliti dallo statuto. 2. La nomina del Direttore generale ha la durata di cinque anni e può essere confermata; 3. Il Direttore è investito dei seguenti compiti e poteri: a) ha la piena responsabilità gestionale di cui all'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali; b) formula proposte all'Amministratore Unico; c) esegue le direttive strategiche dell'Amministratore Unico, al quale sottopone lo schema del bilancio pluriennale e preventivo e del bilancio d'esercizio; d) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nell'àmbito delle funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo* 30 marzo 2001, n. 165*; e) espleta ogni attività e potere non attribuito all'Amministratore Unico o ai dirigenti.*";

i) L'art. 13 è sostituito dal seguente: "Il Revisore dei conti. 1. *Il Revisore dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme*

deliberazione del Consiglio regionale. 2. Il Revisore dei conti è scelto tra i revisori ufficiali dei conti: a) vigila sugli aspetti contabili dell'Azienda; b) presenta all'Amministratore Unico una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo; c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa; d) riferisce alla Regione per consentire l'obbligatoria attività di controllo e vigilanza. 3. Il Revisore dei conti è nominato per cinque anni.";

l) Agli artt. 14, 15, 16, 20 e 21, i termini *"Consiglio di Amministrazione"* sono sostituiti dai seguenti *"Amministratore Unico".* All'art. 22 i termini *"della tariffa all'utenza"* sono sostituiti dai seguenti *"delle tariffe alle diverse tipologie di utenza*".

Titolo III – Servizio idrico integrato e qualità delle acque
Capo I – Servizio idrico integrato

Art. 6

(Gestione del servizio idrico integrato)

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. L'EGAM valuta la possibilità di costituire, anche con la Regione, un soggetto gestore unico totalmente pubblico che possa partecipare, nelle forme previste dall'ordinamento europeo, all'affidamento della gestione del servizio idrico regionale.

3. Il soggetto gestore interamente pubblico eventualmente costituito avrà la possibilità di gestire il servizio idrico integrato nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

4. L'EGAM affida la gestione del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo valutando prioritariamente la possibilità di realizzare, nei limiti consentiti, un affidamento *in house* ad un soggetto pubblico comunque partecipato dai comuni e sul quale questi ultimi esercitano un controllo analogo.

5. Ai sensi dell'art.147, co. 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 62, comma 4, della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

– approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
– sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
– utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

6. Nei casi previsti sub n. 5, i comuni esercitano la facoltà di scelta mediante deliberazione consiliare da inviarsi all'Ente di Governo. L'EGAM, accertata la sussistenza delle condizioni e l'assenza di pregiudizio per la gestione unica, autorizza.

7. Nei casi di cui al comma 5, i comuni devono comunque uniformare la gestione e i criteri di calcolo della tariffa alle prescrizioni della normativa nazionale in materia ed alle indicazioni dell'AEEGSI, della Regione e dell'EGAM. Sono tenuti altresì a produrre annualmente all'EGAM i dati e le informazioni utili a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gestione diretta dell'intero ciclo idrico integrato;
b) bilancio idrico efficiente;
c) livelli tariffari e di prestazioni conformi alla normativa vigente.

L'EGAM verifica la rispondenza della gestione e della tariffa ai criteri tecnici, gestionali, contabili previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

(Fondo unico perequativo)

1. È istituito presso l'EGAM il fondo unico perequativo regionale per le seguenti finalità:

a) favorire l'equilibrio costi/ricavi in caso di applicazione degli istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente e in condizione di documentato disagio economico, secondo i parametri individuati dall'AEEGSI e dal Comitato d'Ambito;
b) favorire la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari secondo criteri di progressività su base pluriennale.

2. Il Fondo è alimentato attraverso risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato secondo modalità da inserirsi nella convenzione di affidamento.

3. Lo Statuto dell'EGAM definisce ulteriori criteri e modalità di formazione ed utilizzo del fondo, compresa l'individuazione di altre fonti di finanziamento.

Art. 8

(Piano d'ambito del servizio idrico integrato)

1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, prevede:

a) la ricognizione delle infrastrutture;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale ed organizzativo;
d) il piano economico finanziario.

2. Il Comitato d'Ambito dell'EGAM approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato. Il Piano specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio regionale.

3. Il Piano d'ambito è adottato dal Comitato d'Ambito e trasmesso, entro dieci giorni, alla Regione, alle Assemblee territoriali di bacino e alla Consulta idrica di cui rispettivamente agli art. 10 e 11 del Disciplinare. La Regione, entro quarantacinque giorni, effettua la verifica di coerenza con la programmazione regionale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), della presente legge, e dispone eventuali prescrizioni che devono essere valutate e recepite dal Comitato d'Ambito. Nei successivi quarantacinque giorni il Comitato d'Ambito, valutate anche le eventuali indicazioni delle Assemblee territoriali di bacino e della Consulta idrica, rende definitiva l'approvazione del Piano d'ambito con deliberazione.

4. Il Piano d'ambito, seguendo la procedura di cui al comma precedente, è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

5. Il Piano d'ambito definitivo è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI per i successivi adempimenti di competenza, e alla Regione.

6. Ai fini della tutela ambientale del patrimonio idrico nei territori nei quali ricadono le opere di captazione della risorsa idrica, il Piano d'ambito prevede interventi di salvaguardia e rivalutazione naturalistica. I suddetti territori sono da ritenersi strategici anche ai fini della programmazione degli investimenti.

Art. 9

(Convenzione con il soggetto gestore)

1. Il rapporto tra l'EGAM ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dal medesimo Ente sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto legge n. 70/2011 e secondo le previsioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. n. 152/2006.

2. Relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex

lege, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili.

3. Sino al subentro del gestore d'ambito, gli eventuali gestori conformi alla normativa pro tempore vigente concorrono alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dalla pertinente programmazione locale, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'EGAM, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d'ambito e gestori conformi esistenti. In tali casi l'EGAM adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege.

4. Le convenzioni di gestione in essere vengono rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione secondo modalità e tempi fissati dalla stessa Autorità.

Art. 10

(Carta dei servizi e qualità contrattuale)

1. Il soggetto gestore emana una Carta dei servizi, adottata in conformità allo schema generale di riferimento recato nel D.P.C.M. 29 aprile 1999, in cui sono specificati i livelli qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio stesso.

2. La Carta dei servizi deve essere redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori, con le associazioni imprenditoriali interessate e sentita la Consulta di cui al successivo art. 11 recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza – unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta medesima, svolto sotto la diretta responsabilità dell'EGAM.

3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione capillare della Carta dei servizi agli utenti.

4. Il soggetto gestore è tenuto inoltre al rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in merito alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

Art. 11

(Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini)

1. È istituita presso l'EGAM la Consulta per il servizio idrico integrato (Consulta idrica), composta e regolamentata nei modi previsti dall'art.11, commi 2 e 4, del Disciplinare.

2. Alla Consulta idrica possono partecipare le Associazioni iscritte nel Registro regionale di cui alla L.R. 5 aprile 2007, n. 10, e quelle riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 regolarmente costituite in Regione. Lo Statuto dell'EGAM regolamenta le modalità di partecipazione alla Consulta.

3. La Consulta idrica, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, esprime parere preventivo in ordine al Piano d'ambito ed alle relative parti. Il parere è obbligatorio e deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con lo schema di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.

4. La Consulta idrica, inoltre, può essere chiamata, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Disciplinare, a formulare pareri in ordine a particolari atti connessi alla tutela degli utenti e dell'ambiente, nell'ambito di un percorso di consultazione attivato dal Comitato d'Ambito o dalle Assemblee territoriali di bacino.

5. La Consulta idrica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato d'Ambito. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

6. La Regione promuove, in collaborazione con la Consulta idrica, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 12

(Personale dell'EGAM e del servizio idrico)

1. L'EGAM è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

2. L'EGAM, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

3. Ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 il personale che otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, all'azienda regionale Molise Acque nei casi di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 37/1999 come modificato dalla presente legge, e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4. La Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con apposita legge regionale da emanarsi successivamente.

5. La Giunta Regionale in riferimento al precedente comma 4 provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti, in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I Comuni e gli altri enti sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per la contabilità dell'EGAM si applicano le norme vigenti per gli enti locali.

2. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati, i costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'EGAM fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione, definite in termini di popolazione residente secondo l'annuale aggiornamento ISTAT.

Art. 14

(Patrimonio dell'EGAM)

1. L'Ente di governo è dotato di un proprio patrimonio costituito:

a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:

1) trasferimenti di ciascun comune ricadente nell'ambito;
2) trasferimenti deliberati dalla Regione;

b) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
c) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

Capo II – Qualità delle acque

Art. 15

(Principi relativi al controllo della qualità delle acque)

1. La Regione adotta provvedimenti volti a:

a) incentivare il consumo umano di acqua prelevata direttamente dalle reti pubbliche rispetto alle acque minerali;
b) disporre tramite il proprio sito e quello dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Molise (ARPAM) la diffusione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua delle reti

pubbliche destinata al consumo umano e dei dati delle periodiche verifiche dell'ARPAM e dei gestori;
c) fornire indirizzi agli enti locali e all'EGAM perché anche a livello locale venga data massima evidenza pubblica alle periodiche verifiche, effettuate sia dal gestore che da ARPAM, sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

Art. 16

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, facendo salvi gli effetti prodotti,:

a) la L.R. 3 Febbraio 1999 n. 5 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche), ad eccezione degli articoli 1 e 2;

b) l'articolo 1, l'articolo 3, commi 1 e 2, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13 della L.R. 3 Marzo 2009, n. 8 (Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato).

2. Sono abrogate altresì tutte le norme e disposizioni regionali comunque in contrasto con la presente legge.

Art. 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni adottate con la D.G.R n. 285/2015 sono espressamente richiamate e confermate con efficacia legislativa dalla data della loro entrata in vigore. Sono altresì fatti salvi e restano validi ed efficaci tutti gli atti adottati, da qualunque soggetto, in applicazione delle predette disposizioni.

2. Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'Ambito territoriale il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EGAM in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale.

3. Nei confronti dei comuni per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora adottata o disposta l'adesione obbligatoria all'EGAM, e in qualunque altro caso previsto dalla normativa vigente in materia, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti attraverso l'adozione di atti da parte del Presidente della Giunta Regionale.

4. In sede di prima applicazione, l'EGAM predispone il Piano d'ambito entro novanta giorni dalla costituzione dei suoi organi, avviando

successivamente le procedure di cui all'art. 8 della presente legge i cui tempi sono ridotti alla metà.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore la Regione adegua lo statuto dell'Azienda speciale Molise Acque in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.